



Abbiamo seguito i lavori relativi al lungo e travagliato iter parlamentare di quella che è poi diventata la Legge 4/2013 di disciplina delle attività professionali non ordinistiche (tra cui il coaching professionale), ne riassumiamo i punti salienti per i coach e loro clienti, perché possano utilizzare i servizi di coaching professionale in piena consapevolezza ed informazione.

**Per i Coach professionisti NON È PREVISTO ALCUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ALCUNA ASSOCIAZIONE PER POTER ESERCITARE IL COACHING.**

Infatti, “nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione”, il coaching professionale rientra tra le “Attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 Cod.Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative”;

“L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista... in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (art.1, L.4/13).

Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero.

## Legge 4/2013

Di Alessandro Lorusso

Lunedì 16 Dicembre 2013 15:17 - Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Luglio 2020 13:14

---

È ISTITUITO, altresì, l'OBBLIGO DI inserire in tutti i documenti il riferimento: "Attività professionale di cui alla Legge 4/2013"

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.

I coach professionisti POSSONO (senza alcun obbligo): "costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza". (art.2)

La ratio della L.4/13 è quindi quella di permettere la costituzione di associazioni, no profit che, in un libero mercato professionale ed in piena ed incentivata concorrenza reciproca tra loro, formino permanentemente i propri coach associati, vigilino sul rispetto del codice deontologico, al quale gli associati hanno liberamente aderito ed aumentino l'informazione e la tutela disponibili ai potenziali coachee.

L'obiettivo della legge NON È quello di istituire dei registri che delimitino il perimetro di chi può esercitare il coaching in Italia e chi no (come avviene con gli Albi professionali delle professioni ordinistiche) ma di agevolare la scelta informata e consapevole da parte dei clienti in un mercato delle professioni altamente trasparente e concorrenziale, quindi teso ad assicurare il miglior servizio al minor prezzo ai clienti, eliminando qualsiasi rendita di posizione anticoncorrenziale.

La L.4/13 prescrive le caratteristiche che gli statuti delle Associazioni professionali devono avere:

"garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una

struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata  
” (art 2).

Le Associazioni, quindi:

- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti;
- adottano un codice di condotta;
- vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari;
- istituiscono uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore a cui rivolgersi in caso di contenzioso con i professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. (art.2)
- pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità (art.3) (atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; assenza di scopo di lucro; codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni ; la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza; le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello consumatori)(art.5)

L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative in possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.(art.2)  
(La domanda AICP sta attualmente seguendo il suo iter)

Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi rilasciando le seguenti Attestazioni:

(Le attestazioni NON rappresentano requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale)

- regolare iscrizione del professionista all'associazione con numero di iscrizione;
- requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

- standard qualitativi e di qualificazione che gli iscritti sono tenuti a rispettare ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello utenti;
- eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale del professionista;
- eventuale possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo certificatore indipendente terzo, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI relativa alla specifica professione.

La L.4/2013 ha istituito, inoltre, per la prima volta, la possibilità di certificare, con valore legale, la professionalità dei coach attraverso la definizione di norme professionali a cura dell'UNI e la certificazione di conformità alla norma UNI stessa da parte di organismi certificatori terzi indipendenti (diversi dalle Associazioni Professionali), accreditati presso l'Ente nazionale di accreditamento che verificano <https://pornmobile.online> che il singolo professionista "certificato" raggiunga i determinati standard previsti dalla norma tecnica UNI sul coaching (attualmente in corso di definizione ad un tavolo tecnico a cui partecipa AICP e le altre associazioni di coach ed utilizzatori di servizi di coaching).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l'informazione al pubblico, sull'emanazione di nuove norme tecniche UNI relative alle varie attività professionali, tra cui il coaching.

Le associazioni possono, infine, costituire Associazioni di Associazioni per:

(AICF partecipa a Confassociazioni)

- promozione;
- qualificazione delle attività professionali;
- divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
- rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
- controllare l'operato delle medesime associazioni, su loro mandato, ai fini del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. (art.3)